



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0024240

DATA: 03/09/2025

OGGETTO: Procedura di gara aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e all'APSS di Trento - 1 ^ Edizione. Trasmissione risposte ai chiarimenti ricevuti.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Sandra Zuzzi

CLASSIFICAZIONI:

- [08-13]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0024240_2025_Lettera_firmata.pdf:	Zuzzi Sandra	7CF69A654EBBF8171F004572E31520B0D F46B5B44DF6EC47FDEFF3E12B2AB89D
PG0024240_2025_Allegato1.pdf:		E79A3CDF789EB3A0A6112A4472C60C31 484B9F07EF05417711B5F8C3B0B6CECE



Concorrenti Gara Su SINTEL

OGGETTO: Procedura di gara aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e all'APSS di Trento - 1 ^ Edizione. Trasmissione risposte ai chiarimenti ricevuti.

Spett.Li Concorrenti,
con la presente si inviano le richieste di chiarimento pervenute con le relative risposte.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Sandra Zuzzi
(Il RUP

Direttore UOC CRAV)

1	<p>Richiesta chiarimento N 20 del documento Risposte ai chiarimenti pubblicato il 23.07.2025.</p> <p>Si fa riferimento al documento "Risposte ai chiarimenti" pubblicato il 23.07.2025 alle ore 09:40, chiarimento N 20 Servizi ad alta intensità di manodopera il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto per ogni lotto omissis con relativa risposta e si fa altresì riferimento al documento "Allegato 2bis Quadro economico dell'appalto" in cui sono esposti in tabella i costi della manodopera stimata. Si chiede di confermare che nell'Allegato 2bis "Quadro economico dell'appalto" i costi della manodopera in esso stimati siano quelli definitivi. Si chiede inoltre di confermare che l'appalto non sia da considerarsi come "Servizi ad alta intensità di manodopera".</p>	<p>Si conferma che l'Allegato 2 bis contiene la stima dei costi della manodopera (allegato che sarà oggetto di parziale rettifica con la delibera di proroga dei termini di scadenza delle offerte) e non si conferma che l'appalto non sia da considerarsi come "Servizi ad alta intensità di manodopera".</p>
2	<p>.. si chiede di voler cortesemente: a) mettere a disposizione degli OO.EE quanto prima la documentazione aggiornata alla luce dei quesiti pubblicati; b) comunicare il nuovo termine per sottoporre ulteriori quesiti alla luce della proroga concessa per la sottoposizione offerte al 15.09 p.v.. Cordiali saluti.</p>	<p>Si conferma l'avvenuta pubblicazione della pubblicazione aggiornata con le modifiche apportate con la Deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 13.08.2025.</p>
3	<p>Buongiorno, la presente per chiedere se il nuovo ALLEGATO D sarà predisposto per tutti i lotti costituenti la suddetta procedura di gara. Chiediamo inoltre, la pubblicazione del nuovo ALLEGATO D, in quanto non riscontrato tra i documenti. Cordiali saluti Per accedere alla procedura ed ai relativi documenti è possibile cliccare qui .</p>	<p>Non risulta nessun allegato D nella documentazione di gara.</p>
4	<p>1) Quadro economico dell'appalto e costruzione della base d'asta A seguito analisi dell'allegato 10, aggiornato con le apparecchiature di gara e con conseguente aggiornamento della base d'asta, relativamente al metodo utilizzato per la composizione della base d'asta scegliendo il prezzo inferiore tra il prezzo medio e il prezzo mediano per ogni Lotto relativo alla spesa storica desideriamo sottoporre alla vostra attenzione che tale metodologia presuppone che all'interno di ciascun lotto i sistemi abbiano complessità manutentive e tecnologiche uniformi. Tuttavia tale uniformità risulta evidentemente non rispettata in alcuni lotti la cui base d'asta non risulta pertanto congrua. Nello specifico non vengono considerati gli accessori che possono essere parte in via opzionale di diagnostiche radiologiche (detettori digitali, pensili per diagnostiche radiologiche, dotazione bobine). In aggiunta sono esplicitati sistemi ancora in garanzia e di modelli diversi rispetto ai sistemi già installati il cui canone manutentivo a maggior ragione non può essere determinato basandosi sul criterio descritto. Infine sono tuttora inclusi nell'elenco di gara sistemi dismessi per i quali non si potrà procedere a quotazione di canone. Chiediamo: a) che non venga considerata nella base d'asta contrattuale il canone per i sistemi ancora in garanzia e di modello e caratteristiche diverse rispetto ai sistemi presenti e con canone manutentivo di riferimento già negoziato; b) di prevedere la quotazione opzionale di accessori nel caso in cui il sistema in gara presenti delle caratteristiche tecniche diverse rispetto ai sistemi installati 2) Consolle di post elaborazione Syngo via A seguito analisi dell'allegato 10, aggiornato con le apparecchiature di gara e con conseguente aggiornamento della base d'asta, segnaliamo che nei lotti apparecchiature Siemens le consolle di post elaborazione Syngo Via presenti in tutti i lotti non sono valorizzate economicamente, non sono considerabili come accessori o elementi secondari della modalità individuata. Chiediamo di modificare l'elenco prevedendone l'esclusione dal lotto delle apparecchiature di diversa modalità e la creazione di un lotto specifico per l'assistenza delle stesse.3) Tempi intervento Considerando che tra le caratteristiche (preferenziali) del servizio di manutenzione e valutata la garanzia di procedure informatiche per telediagnosi (correttiva e predittiva) e teleassistenza (intervento da remoto attraverso il controllo diretto sulla macchina), ove le apparecchiature lo consentano chiediamo conferma che per intervento tecnico in loco si consideri valido anche l'intervento effettuato tramite sistemi di diagnosi remota coerentemente alle possibilità che le tecnologie digitali consentono di effettuare per ottimizzare i tempi di intervento e risoluzione. Tale intervento sarà regolarmente descritto e tracciato con rapporto tecnico anche quando prevede l'ordine dei ricambi.</p>	<p>Si incontra il punto n. 1) chiedendo di dettagliare la richiesta a stretto giro entro venerdì 05/09/2025, attraverso l'invio di una tabella excel che contenga le informazioni relative a: il lotto/lotti a cui si riferisce, le Aziende Sanitarie coinvolte nonché le tecnologie (marca e modello); per il punto a) si chiede ugualmente di fornire i dettagli dei sistemi ancora in garanzia a cui si fa riferimento entro la data succitata; per il punto b) si chiede di fornire i dettagli degli accessori a cui si fa riferimento entro la data succitata; rispetto al punto 2) si comunica che le consolle Syngo via non si ritengono comprese nell'oggetto delle prestazioni contrattuali quotate con l'offerta economica e si chiede di inserire la quotazione di tale manutenzione all'interno del listino che verrà allegato o di un documento all'uso dedicato, come servizio opzionale; per il punto 3) si ritiene che l'intervento tecnico in loco sia valido anche se effettuato tramite i sistemi di telediagnosi remota, coerentemente alle possibilità che le tecnologie digitali consentono di effettuare per ottimizzare i tempi di intervento e risoluzione, purché tale intervento sia regolarmente descritto e tracciato con rapporto tecnico anche quando prevede l'ordine dei ricambi. Resta inteso che qualora risulti poi necessario un intervento fisico in loco, tale intervento dovrà essere eseguito rispettando comunque i tempi massimi previsti dagli atti di gara, decorrenti dalla prima chiamata.</p>
5	<p>In virtù del fatto che i documenti aggiornati sono stati caricati sulla piattaforma il 18.08, considerando la complessità della gara e della documentazione da presentare, con la presente siamo a richiedere una proroga per la presentazione dell'offerta a tutto il 15.10.2025</p>	<p>Si anticipa in questa sede che la procedura verrà parzialmente modificata, pertanto la scadenza del termine di presentazione delle offerte subirà un nuovo posticipo.</p>
6	<p>...con la presente siamo a sottoporre alla Vs. attenzione la seguente richiesta: Ove si proceda alla generazione dell'avviso di pagamento per i contributi ANAC relativi ai lotti in gara, il portale restituisce il seguente errore: "GAE07 Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento E' opportuno contattare la Stazione Appaltante". Chiediamo il perfezionamento dei CIG con la nuova data di scadenza per poter procedere al pagamento.</p>	<p>Si comunica che l'errore segnalato è stato preso in carico e risolto da ANAC. Al momento i CIG risultano disponibili ai fini del pagamento del contributo, si invita pertanto a rientrare nel Portale dei pagamenti di Anac digitando il codice CIG nell'apposita maschera e selezionando la funzione "CERCA". Si raccomanda di digitare correttamente il CIG, facendo attenzione a non inserire spazi prima dell'inizio e dopo la fine del codice.</p>
7	<p>Si prega di notare che per i CIG di seguito elencati, non è possibile generare il modello di pagamento del contributo di gara (si veda errore allegato). Si prega pertanto di procedere ASAP al perfezionamento dei CIG in quanto la prova del versamento del contributo è un requisito obbligatorio pena l'inammissibilità dell'offerta. B752A8003A, B752A821E0, B752A8EBC4, B752A994DA, B752AA0A9F, B752AA3D18, B752AA6F91, B752AAA2E2</p>	<p>Si comunica che i CIG risultano disponibili ai fini del pagamento del contributo. Si invita a ritentare nel Portale dedicato digitando il codice CIG nell'apposita maschera e selezionando la funzione "Cerca". Si precisa che qualora il contributo fosse già stato pagato e all'esito della rettifica atti l'entità dello stesso avesse subito delle variazioni economiche in aumento, l'operatore economico dovrà pagare nuovamente il CIG, chiedendo successivamente attraverso il "Portale pagamenti" di ANAC il rimborso dell'importo precedentemente corrisposto. Nel caso in cui la variazione del contributo unificato fosse in diminuzione rispetto a quanto precedentemente pagato, l'operatore economico dovrà, sempre attraverso apposita funzione, procedere alla richiesta di rimborso. Si raccomanda di digitare correttamente il CIG, facendo attenzione a non inserire spazi prima dell'inizio e dopo la fine del codice.</p>
8	<p>...si ribadisce la comunicazione di conferma dei precedenti CIG già pagati tramite sito ANAC per ogni Lotto, (si comunica che anche i Bolli sono già stati pagati) ciò onde evitare doppi pagamenti di importi anche considerevoli a carico di tutti gli operatori economici, si ricorda che la stazione appaltante deve acquisire i CIG prima di bandire la gara. Inoltre non è possibile creare alcuna fideiussione provvisoria senza la previa conferma di comunicazione dei CIG. Si comunica infine che i CIG comunicati sono attualmente presenti sul portale SINTEL, pertanto senza alcuna comunicazione in tempi brevissimi riteremo validi i CIG già pagati.</p>	<p>Si precisa che qualora il contributo fosse già stato pagato e all'esito della rettifica atti l'entità dello stesso avesse subito delle variazioni economiche in aumento, l'operatore economico dovrà pagare nuovamente il CIG, chiedendo successivamente attraverso il "Portale pagamenti" di ANAC il rimborso dell'importo precedentemente corrisposto. Nel caso in cui la variazione del contributo unificato fosse in diminuzione rispetto a quanto precedentemente pagato, l'operatore economico dovrà, sempre attraverso apposita funzione, procedere alla richiesta di rimborso. I contributi già pagati relativi a lotti che non hanno subito variazioni sono validi.</p>

9	<p>...si ribadisce la comunicazione di conferma dei precedenti CIG già pagati tramite sito ANAC per ogni Lotto, (si comunica che anche i Bolli sono già stati pagati) ciò onde evitare doppi pagamenti di importi anche considerevoli a carico di tutti gli operatori economici, si ricorda che la stazione appaltante deve acquisire i CIG prima di bandire la gara. Inoltre non è possibile creare alcuna fideiussione provvisoria senza la previa conferma di comunicazione dei CIG. Si comunica infine che i CIG comunicati sono attualmente presenti sul portale SINTEL, pertanto senza alcuna comunicazione in tempi brevissimi riterremo validi i CIG già pagati.</p>	<p>Si veda risposta al quesito precedente.</p>
10	<p>...con la presente siamo nuovamente ad attendere la seguente criticità nell'ambito della procedura da parte della scrivente società avente i requisiti per concorrere alla medesima: nelle more dell'indizione della presente iniziativa d'acquisto, il parco macchine oggetto della manifestazione d'interesse propedeutica alla stessa ha subito talune sostanziali modifiche consistenti, come già rilevato nell'ambito di altre richieste di chiarimento presentate in precedenza e ad oggi prive di riscontro, nella dismissione di sistemi e introduzioni di nuove apparecchiature, non oggetto di valutazione e indicazione economica nell'ambito della suddetta indagine di mercato. Quanto sopra premesso, al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta e remuneratività dell'appalto, si chiede di confermare che codesta amministrazione riterrà ammissibile la presentazione di un'offerta economica al rialzo, con l'indicazione di un prezzo superiore alla base d'asta, ai sensi dell'art. 70 comma 4 dlgs. 36/23.</p>	<p>Premesso che offerte economiche al rialzo NON sono ammissibili nell'ambito della presente procedura, si chiede di fornire il dettaglio dell'offerta/lotti a cui si riferisce la richiesta, le Aziende Sanitarie coinvolte nonché le tecnologie (marca e modello) dismesse e di nuova introduzione.</p>
11	<p>Si prega di notare che per il CIG B752A940BB non è possibile generare il modello di pagamento del contributo di gara (si veda errore allegato). Si prega pertanto di procedere ASAP al perfezionamento dello stesso in quanto la prova del versamento del contributo è un requisito obbligatorio pena l'inammissibilità dell'offerta.</p>	<p>Si comunica che l'errore segnalato è stato preso in carico e risolto da ANAC. Al momento i CIG risultano disponibili ai fini del pagamento del contributo, si invita pertanto a rientrare nel Portale dei pagamenti di Anac digitando il codice CIG nell'apposita maschera e selezionando la funzione "CERCA". Si raccomanda di digitare correttamente il CIG, facendo attenzione a non inserire spazi prima dell'inizio e dopo la fine del codice.</p>
12	<p>In riferimento all'allegato 10 si rileva la richiesta di quotazione di alcuni servizi opzionali. Si chiede di confermare: "Che non sono oggetto di valutazione in gara né di assegnazione di punteggio economico e quindi che il punteggio economico per ogni lotto sarà assegnato esclusivamente in base alle quotazioni esposte nelle colonne" Offerta Economica; "Che sia possibile inserire nelle celle relative alle opzioni la sigla "N.D." (non disponibile) ove l'operatore non sia in grado di proporre o quotare l'opzione richiesta anche per quanto riguarda l'assicurazione per danni accidentali, la cui quotazione appare obbligatoria all'art. 1 del Capitolato; Sempre in riferimento all'assicurazione, in considerazione della possibilità che i costi per danni accidentali possano essere molto elevati, si chiede di confermare che l'eventuale ricorso ad una Compagnia di assicurazione, in quanto servizio opzionale non soggetto ad aggiudicazione, non sia da considerare subappalto; "In subordine rispetto al quesito di cui al punto precedente si chiede che la richiesta dell'assicurazione per danni accidentali sia stralciata almeno per i Lotti 1, 30, 43 in quanto prestazione con oggetto diverso rispetto a quello della gara e non presente nel nostro oggetto sociale.</p>	<p>Si conferma che i punteggi vengono assegnati esclusivamente in relazione alle colonne del campo "Offerte economica" e non per i servizi opzionali. La quotazione del "servizio di assicurazione contro danni accidentali SENZA FRANCHIGIA", inserita apposta a latere della voce che concorre alla valutazione economica, va fatta se disponibile, pertanto NON è obbligatoria. Inoltre la polizza assicurativa non è subappalto.</p>
13	<p>.. con riferimento alla risposta ai chiarimenti n. 6 dell'allegato "Risposte ai chiarimenti parte II del 24/07/2025" a cui è stato dato il seguente riscontro: Si rimanda alla nuova documentazione, oggetto di rettifica con deliberazione in corso di adozione, siamo a sottoporre alla Vs. attenzione le seguenti richieste: 1) Dall'analisi della documentazione di gara rettificata, si è nuovamente riscontrato che con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professione articolo 6.3 dell'Allegato 2 Disciplinare di gara viene richiesto di dare evidenza dell'esecuzione negli ultimi 10 anni di servizi analoghi al servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature oggetto della presente procedura, di importo minimo pari alla base d'asta di ciascun lotto". Tale requisito costituisce un significativo vincolo partecipativo in funzione degli importi a base d'asta, in alcuni casi milioni di euro, e dipende anche dalla elevata durata temporale dei contratti oggetto di gara. Al fine di favorire una ampia partecipazione e la raccolta documentale si richiede di poter dare evidenza del requisito anche mediante produzione di documenti inerenti servizi di manutenzione ed assistenza tecnica analoghi a quelli oggetto dell'appalto per apparecchiature biomediche non di altissima tecnologia. Alternativamente si richiede revisione del vincolo, riducendo il valore dell'importo minimo rispetto alla soglia attualmente prevista per la qualificazione del concorrente, che risulta altrettanto penalizzante per alcuni player del mercato pur con rilevante esperienza nel settore servizi di apparecchiature medicali. 2) In riferimento all'Allegato 10 Modello di offerta economica analitica, nel caso in cui siano presenti nell'elenco modelli di apparecchiature già dichiarate oggi dal Fabbriante in End-of-Service possono non essere applicabili tutti i livelli di servizio, compresa la garanzia di disponibilità delle parti di ricambio, richiesti dal presente Capitolato. Si chiede se sia possibile per le stesse produrre comunque l'offerta, compilando l'Allegato 10 Modello di offerta economica analitica, e segnalando parimenti con opportuna evidenza le limitazioni dovute allo stato End-of-Service presenti rispetto ai livelli di servizi richiesti da Capitolato.</p>	<p>Si precisa che 1) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere intesi in un'ottica volta a favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alla procedura. Pertanto la clausola relativa all'esecuzione negli ultimi 10 anni di servizi analoghi al servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia oggetto della presente procedura, di importo minimo pari alla base d'asta di ciascun lotto, deve essere interpretata in senso estensivo, includendo qualsiasi attività di manutenzione e assistenza svolta su tale tipologia di apparecchiature (biomediche di altissima tecnologia) non esclusivamente con riferimento ai sistemi elencati all'interno del lotto al quale si intende partecipare. 2) si chiede di trasmettere a stretto giro il dettaglio delle apparecchiature a cui si riferisce il quesito, che sono dichiarate già oggi dal Fabbriante in End-of-Service, entro e non oltre venerdì 05/09/2025.</p>
14	<p>In riferimento all' Allegato 2 Bis - Quadro Economico dell'Appalto Modificato, si riscontra che al Lotto 41, TAC, marca Philips vengono indicati n°14 apparecchi e nella colonna N°APPARECCHIATURE PER LOTTO si fa riferimento a n°15 apparecchiature, tuttavia dall'analisi dell'Allegato 10 Modello di Offerta Economica Analitica sia nella prima versione che quella modificata le apparecchiature oggetto del presente appalto erano e sono di fatto 13: n° 1 CT Brilliance 16, n°1 CT Brilliance 64, n°2 CT Big Bore, n°1 Brilliance Ict, n°6 CT Incisive, n°2 CT Ingenuity. (Nota: Brilliance Work Space, Extended Brilliance Work Space, Intellispace IX/LX e Portal sono da considerarsi accessori e quindi da identificare con ALTRO). Si chiede di aggiornare l'Allegato 2 Bis e l'Allegato 10 con le informazioni univoche e coerenti tra loro</p>	<p>Si conferma che i documenti verranno aggiornati.</p>
15	<p>Rivolgiamo richiesta di chiarimento ai punti di seguito elencati: In riferimento al Lotto 41 TAC Marca Philips, si chiede di verificare la ridefinizione della Base d'Asta avvenuta con un significativo ribasso di 413.000€ - seppur non siano stati modificati né il modello né i quantitativi dei prodotti inseriti nell'Allegato 10 Modello di Offerta Economica Analitica Modificato rispetto alla versione iniziale. Ribadiamo che le apparecchiature oggetto di valutazione ed inserite nell'Allegato 10 erano 13 nella prima versione e sono rimaste 13 nella versione modificata, ipotizziamo quindi che il ribasso sia imputabile all'idea che le apparecchiature fossero 15 nella prima versione e 14 nella versione successiva. (si ipotizza la variazione sulla mera formula matematica 5.195.000€ Base D'Asta prima versione/7anni/15 apparecchiature ovvero 59.000€ ad apparecchiatura, che equivale esattamente al valore del ribasso 59.000€*7 anni=413.000€). Per le sopracitate ragioni, chiediamo di confermare che la Base d'Asta della prima pubblicazione e chiediamo di provvedere all'aggiornamento della documentazione di gara.</p>	<p>Si conferma la base d'asta di 5.369.000,00€ per n. 13 apparecchiature</p>

16	<p>- In considerazione della richiesta di aggiornamento della Base D'asta del Lotto 41 CT Marca Philips e della necessità di predisporre l'offerta economica completa e conforme, con la presente siamo gentilmente a chiedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte al 30 Settembre.</p>	<p>Si anticipa che la procedura verrà parzialmente modificata, pertanto la scadenza del termine di presentazione delle offerte subirà il previsto posticipo.</p>
17	<p>QUESITO N. 1: relativamente all'art. 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – criterio Rif. 3 "manutenzione evolutiva" del Disciplinare di gara modificato, si chiede di fornire chiarimenti in merito ai criteri qualitativi di valutazione che saranno adottati dalla Commissione giudicatrice per l'attribuzione del relativo punteggio.</p> <p>QUESITO N. 2: relativamente all'art. 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – criterio Rif. 11 Tabella "A" e Rif. 10 Tabella "B" "Referenze" del Disciplinare di gara modificato, si chiede di specificare quali sono i parametri qualitativi che verranno considerati dalla Commissione giudicatrice nell'ambito della valutazione discrezionale, al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori.</p> <p>QUESITO N. 3: Si chiede di confermare che, in riferimento alla previsione di cui a pag. 6 del Disciplinare, secondo cui "Ciascun Ente aderente potrà emettere Ordinativi di Fornitura nei confronti di uno o più degli operatori economici collocatisi utilmente nella graduatoria, [...] individuando il prodotto ritenuto motivatamente maggiormente idoneo alle esigenze cliniche":</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scelta del fornitore da parte dell'Ente non avverrà in modo automatico o discrezionale in favore del produttore (indipendentemente dal prezzo offerto), ma sarà effettuata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in coerenza con i principi richiamati dall'ANAC in materia di imparzialità e parità di trattamento degli operatori economici; - sarà garantito che il meccanismo non determini, nemmeno di fatto, un vantaggio competitivo strutturale per il produttore rispetto agli altri operatori presenti nella graduatoria (compresi quelli che propongono servizi su apparecchiature di terzi), prevenendo quindi il rischio di concentrazione degli affidamenti su un unico soggetto ("fornitore di fiducia"); - saranno adottate misure idonee a garantire la parità di condizioni tra tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro e, ove possibile, saranno applicati criteri di distribuzione non discriminatoria degli Ordinativi di Fornitura, al fine di assicurare un utilizzo equo e trasparente della graduatoria e di tutelare la concorrenza effettiva tra gli operatori ammessi. 	<p>Si riscontrano i quesiti in ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il criterio di valutazione si baserà sia sulla quantità di aggiornamenti proposti sia sulla qualità degli stessi in termini di miglioramento delle performance/prestazioni/affidabilità/sicurezza; si ribadisce che oggetto del criterio sono solo gli aggiornamenti previsti all'interno del canone offerto (senza costi aggiuntivi) 2) il criterio di valutazione si baserà sia sulla quantità di referenze presentate sia sulla qualità delle stesse, in termini di entità economica dei contratti /di tipologia di servizi svolti (a titolo esemplificativo e non esaustivo SLA prestazionali, completezza, ...) 3) si rimanda a quanto previsto dalla documentazione di gara;
18	<p>QUESITO N. 4: relativamente all'art. 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – criterio Rif. 2 "livelli di servizio della manutenzione correttiva", si apprende dal Capitolato tecnico di gara modificato, che il valore di "Uptime" da garantire è del 94% e si ringrazia per la definizione di tale soglia.</p> <p>Al fine di garantire uniformità e trasparenza nella valutazione delle offerte, si chiede di confermare che il calcolo dell'indicatore UPTIME sarà effettuato assumendo un tempo di utilizzo teorico massimo (denominatore della formula) definito in modo univoco dalla Stazione Appaltante per ciascuna tipologia di apparecchiatura.</p> <p>Tale parametro dovrebbe essere determinato non solo in base alle caratteristiche tecniche del bene, ma anche tenendo conto del reale modello organizzativo del servizio clinico e della effettiva disponibilità del personale abilitato all'utilizzo.</p> <p>In assenza di una esplicita definizione da parte della Stazione Appaltante, si chiede di specificare, per ciascuna categoria di apparecchiatura, il tempo di utilizzo teorico massimo annuale da considerare (es. 365, 300, 250 giorni), affinché gli operatori economici possano uniformare i calcoli e proporre un valore di UPTIME oggettivamente confrontabile.</p> <p>In alternativa, si chiede di confermare che, qualora non sia fornito un riferimento ufficiale, sarà possibile presentare una proposta di calcolo parametrica, esplicitando:</p> <ul style="list-style-type: none"> il numero massimo di giorni di fermo macchina previsti contrattualmente; i valori di tempo di utilizzo assunti (giorni/anno e ore/giorno) su cui si basa la formula; al fine di consentire alla Stazione Appaltante una valutazione coerente e comparativa delle offerte. <p>Esempio illustrativo:</p> <p>Nel caso di 5 giorni di fermo macchina annuale, l'indicatore UPTIME può risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempo teorico = 250 giorni UPTIME = 98% Tempo teorico = 300 giorni UPTIME = 98,3% Tempo teorico = 365 giorni UPTIME = 98,6%. 	<p>Si riscontrano i quesiti in ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Si comunica che i dati per il calcolo univoco dell'indicatore UPTIME richiesto saranno oggetto di dettaglio all'interno della modifica degli atti di gara, di prossima pubblicazione.

19	<p>QUESITO N. 5: con riferimento al chiarimento n. 47 da Voi precedentemente pubblicato, relativo alla presentazione, in fase di offerta, del listino ricambi, si evidenzia quanto segue. In tale chiarimento è stato precisato, in maniera assertiva, che non è necessaria la presentazione del suddetto allegato. Tuttavia, si rileva che nella documentazione di gara modificata – nello specifico, nel Disciplinare a pag. 35, punto elenco e) – risulta ancora riportata l'esplicita richiesta di presentazione di un allegato dedicato al listino ricambi. Si chiede, pertanto, di confermare definitivamente che la presentazione del listino ricambi non sia necessaria.</p> <p>QUESITO N. 6: con riferimento alle riposte ai chiarimenti – parte seconda – ed in particolare al chiarimento n. 11 da Voi pubblicato, nel quale viene chiarito che la documentazione di gara sarebbe stata aggiornata relativamente al Questionario A, punto Art. 2, sub d), in merito alla disponibilità dei muletti, e che tale punto non dovesse essere compilato per i lotti diversi dai nn. 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, si rileva che la documentazione di gara aggiornata non ricomprende ancora il Questionario A citato. Al fine di evitare equivoci interpretativi, si chiede di confermare definitivamente che, per i lotti diversi dai nn. 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, il punto Art. 2, sub d) del Questionario A non debba essere compilato.</p>	<p>Si riscontrano i quesiti in ordine: 5) si conferma che il listino, se disponibile, va fornito ma non è richiesto a pena di esclusione. In ogni caso va inserita in offerta economica l'indicazione della percentuale di sconto riservata per i ricambi. 6) con la rettifica degli atti di gara verrà allegata anche la nuova versione del Questionario A.</p>
20	<p>Con la presente Vi comunichiamo che per il CIG B752AAA2E2 non è possibile generare il modello di pagamento (si veda errore allegato). Si prega di provvedere ASAP alla sistemazione dello stesso in quanto il pagamento del contributo è un requisito essenziale per la partecipazione al lotto.</p>	<p>Si comunica che è stato effettuato un controllo approfondito attraverso il portale ANAC e per il CIG indicato risulta disponibile ed attiva la possibilità di generare il modello di pagamento. Onde evitare il verificarsi di errori, si invitano gli operatori economici a digitare correttamente il CIG facendo attenzione a che non siano presenti spazi posti all'inizio o alla fine del codice stesso.</p>
21	<p>... a fronte della risposta al quesito 47 si chiede di confermare che, per mera svista, non è stato modificato il disciplinare di gara e che la richiesta di un "Listino dei ricambi relativo alle apparecchiature per cui si offre il servizio di manutenzione con indicazione della % di sconto garantito (pari o superiore a quello applicato in offerta economica per il servizio)" sia un refuso. Si chiede di confermare che eventuali servizi opzionali da O.4 ad O.7, nonché eventuali servizi opzionali da O.10 ad O.14, potranno essere richiesti, in estensione all'affidamento principale, solamente all'operatore economico a cui è stato affidato il sistema, ovvero che non potranno essere richiesti i suddetti servizi opzionali disgiuntamente dall'affidamento principale (es. non potrà essere richiesto il controllo annuale della gabbia di Faraday RM1 ad un Operatore Economico diverso da quello a cui è stata affidata la Risonanza Magnetica a cui la Gabbia di Faraday è associata).</p>	<p>Non si conferma che la richiesta sia un refuso e si precisa nuovamente che il listino va fornito se disponibile, ma non è richiesto a pena di esclusione. In ogni caso va inserita in offerta economica l'indicazione della percentuale di sconto riservata per i ricambi. Si conferma che i servizi citati sono opzionali e l'attivazione degli stessi sarà oggetto di dettaglio nella prossima pubblicazione degli atti oggetto di parziale modifica.</p>

22	<p>A seguito della pubblicazione della rettifica degli atti di gara e, in particolare, alla revisione degli importi a base d'asta di alcuni dei lotti, ci preme portare alla Vs. attenzione che la base d'asta indicata con riferimento al lotto n. 35 appare del tutto inadeguata ed insostenibile per le prestazioni oggetto del lotto e, in quanto tale, illegittima. A riprova di ciò, è sufficiente anzitutto confrontare la base d'asta del lotto in questione (i.e. n. 35) mcon quella degli altri cd. lotti di apparecchiature polifunzionali (i.e. lotti 33,34 e 36) del tutto analoghi – come si evince dalla stessa denominazione – al lotto n. 35 qui contestato. Ebbene: con riferimento al lotto 35, la lex specialis di gara quantifica il canone medio annuo manutentivo in €15.000; importo, questo, di gran lunga inferiore a quello che la lex specialis quantifica per gli altri lotti sopra richiamati e – lo si evidenzia – del tutto analoghi al lotto n. 35. Il canone medio annuo manutentivo per il lotto n. 33 ammonta, infatti, a , €17.531,25, per il lotto 34 a €17.000 e per il lotto 36 valore medio €22.000. Ciò dimostra non solo – come anticipato – il fatto che la base d'asta fissata per il lotto n. 35 è del tutto insostenibile (tant'è che per le altre apparecchiature polifunzionali di cui ai lotti 33, 34 e 36 è di gran lunga più alta), ma anche che l'effetto di tale illegittima fissazione determina una violazione della concorrenza e una disparità di trattamento tra i diversi produttori dei dispositivi in questione: il che costituisce un ulteriore profilo di illegittimità che impone a codesta Amministrazione di prontamente intervenire modificando in parte qua la lex specialis di gara. Ad ulteriore dimostrazione (ove occorrer possa) dell'illegittimità della base d'asta definita con riferimento al lotto n. 35 preme anche evidenziare che – come noto – il canone annuo manutentivo di una apparecchiatura è di norma parametrato ad una percentuale del costo di acquisto della stessa.</p> <p>Ciò rileva sotto due profili. Si considerano anzitutto i canoni manutentivi di mercato come risultanti da una recente procedura ad evidenza pubblica del tutto assimilabile sotto il profilo dell'oggetto e della magnitudo con quella di cui si discute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Ospedale-Università Padova: canone annuo €19.956,30 dal 01/08/2024 fino al 31/07/2025, - ID 24SIC008 – Servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature per bioimmagini di proprietà dell'Azienda Ospedale-Università Padova per il periodo di 12 mesi aggiudicato con Delibera n.1490 del 25/07/2024 • incidenza media del canone manutentivo del 12% <p>Si consideri ora quella del lotto n. 35 qui contestato. Il dispositivo oggetto della manutenzione di cui al lotto n. 35 è stato recentemente acquistato dall'Azienda Ospedale-Università Padova per l'importo €166.302,50 completa di accessori a macchina. Se si paragona il canone medio manutentivo messo individuato dal lotto n. 35 (i.e. €15.000) con il predetto costo del macchinario si desume agilmente che il canone è quantificato nella misura del 9% del prezzo del dispositivo e dunque – donde l'illegittimità qui contestata – in una percentuale ben più bassa rispetto a quella di mercato di cui sopra si è detto. Ma vi è di più. Si compari ancora una volta il lotto n. 35 con gli altri lotti di apparecchiature polifunzionali (i.e. lotti 33,34 e 36). Se si considerano i prezzi di acquisto delle apparecchiature oggetto di tali lotti risulta per tabulas che il relativo canone di manutenzione è stato calcolato applicando una percentuale ben più alta del 9% di cui al lotto n. 35. Ed infatti, esaminando ad esempio il lotto 34 risultano come prezzi di acquisto unitari da parte degli Enti Sanitari per le apparecchiature polifunzionali: ULSS1 Dolomiti €87.500 completa di accessori a macchina ULSS9 Scalgiera €87.500 e €94.500 completi di accessori a macchina</p> <p>Pertanto per il "LOTTO 35 SISTEMI POLIFUNZIONALI RX DIGITALI MARCA FUJIFILM" si indica una base percentuale del 50% inferiore rispetto al "LOTTO 34 SISTEMI POLIFUNZIONALI RX DIGITALI MARCA ESAOTE" rapportata al prezzo di acquisto. La lex specialis quantifica il canone medio in €17.000 e, dunque, in una percentuale pari al 18,5% del prezzo come sopra indicato ovvero in altri termini in una percentuale che oltre ad essere del tutto in linea con i prezzi di mercato sopra indicati è pari al doppio di quella applicata al lotto n. 35. Alla luce di quanto esposto, quindi, si chiede a codesta Amministrazione di voler immediatamente intervenire adottando ogni più opportuno provvedimento al fine di riportare a legittimità una base d'asta del lotto 35 che ad oggi si appalesa del tutto inadeguata e, in quanto tale, immediatamente escludente (si veda sul punto inter alia TAR Catania , sez. I, 21/02/2023, n. 526 dove si legge: "Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare a un'impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita; ciò in quanto l'amministrazione, nel perseguimento del suo interesse all'ottenimento dell'prestazione alle condizioni più favorevoli, deve contemperare tale interesse con l'esigenza di garantire l'utilità effettiva del confronto concorrenziale. Il carattere escludente di una siffatta clausola, infatti, deve essere verificato e apprezzato in concreto, cioè anche in relazione allo specifico punto di vista dell'impresa e della sua specifica organizzazione imprenditoriali.</p>	<p>Si riscontrano i quesiti in ordine:</p> <p>1) si comunica che la base d'asta verrà aggiornata con la prossima pubblicazione degli atti oggetto di parziale modifica.</p>
23	<p>2) A seguito della pubblicazione della rettifica degli atti di gara, la base d'asta del lotto n. 13 è stata ridotta in conseguenza del ridotto perimetro delle attività richieste. Tuttavia – donde la presente richiesta – i costi della manodopera stimati da codesta Amministrazione sono rimasti invariati. Trattandosi indubbiamente di un errore materiale (è indubbio, infatti, che diminuendo il perimetro delle attività oggetto del lotto i costi della manodopera diminuiscono) si chiede a codesta Amministrazione di voler prontamente intervenire a tutela della legittimità della procedura e di una corretta competizione e par condicio tra concorrenti.</p> <p>3) A seguito della pubblicazione della rettifica degli atti di gara e, in particolare, dei lotti concernenti apparecchiature mammografiche, ci preme ribadire quanto già evidenziato con la nostra precedente comunicazione del 16/07/25 qui sintetizzata per comodità di lettura e – ad oggi – rimasta senza risposta. Codesta Amministrazione, infatti, lungi dall'entrare nel merito delle censure ivi sollevate, si è limitata ad espungere dal lotto una parte dei mammografi originariamente inclusi. Le ragioni di tale stralcio non sono in alcun modo note ed anzi ledono ancor di più la posizione della scrivente.</p> <p>Non è chiara, infatti, la ratio sulla base della quale (trattandosi di mercati del tutto analoghi, per macchine equivalenti), rispetto ai lotti relativi ai dispositivi GE, IMS Giotto e Fujifilm, sia stato ritenuto sussistente un mercato di riferimento (dove la procedura competitiva) in luogo che i presupposti per un affidamento ai sensi del menzionato art. 76 del d.lgs. n.36/2023 come nel caso di Hologic: ciò, non solo con riferimento per l'appunto alla procedura di affidamento, ma anche in relazione alle condizioni contrattuali. È chiaro, infatti, che l'affidamento in via sostanzialmente diretta del servizio in questione impatta anche sulle condizioni di esecuzione del contratto tenuto conto – a mero titolo di esempio – che la procedura di gara in oggetto non prevede alcun minimo garanzia in favore dell'aggiudicatario potendo gli enti aderenti rivolgersi a proprio insindacabile giudizio a ciascuno dei soggetti collocatisi in graduatoria (aspetto, questo, su cui ci si riserva ogni più opportuna valutazione in considerazione della concreta possibilità di presentare un'offerta a fronte di una lex specialis caratterizzata da un elevato tasso di genericità): ciò, per l'appunto a differenza di quanto non avvenga nel caso dei dispositivi Hologic la cui manutenzione è affidata in via esclusiva per effetto della menzionata procedura ex art. 76 del d.lgs. n. 36/2023. Anche in ragione del fatto che codesta Amministrazione non ha risposto a quanto evidenziato dalla scrivente, sarà cura della scrivente presentare un'istanza di accesso agli atti in relazione alla procedura di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 85 del 2/02/2024 al fine di verificare la legittimità dell'operato di codesta Amministrazione tenendo conto dell'impatto che questo ha sulla posizione della scrivente.</p> <p>4) Si rappresenta che, con comunicazione del 21/07/25, codesta Amministrazione ha provveduto a prorogare il termine di presentazione delle offerte al prossimo 15 settembre. Tuttavia, in data 13/08/25, codesta Amministrazione ha provveduto a pubblicare un nuovo set documentale</p> <p>rettificante la precedente lex specialis di gara. A fronte di ciò, nel rispetto delle previsioni del Codice Appalti, si chiede a codesta Amministrazione di voler ulteriormente disporre una proroga del termine per la presentazione delle offerte. A fronte della nuova pubblicazione dei documenti di gara, infatti, non è revocabile in dubbio che debba essere concesso ai concorrenti un congruo termine per la disamina della nuova documentazione e, conseguentemente, della pubblicazione dell'offerta. Ciò a maggior ragione tenendo conto del fatto che la citata pubblicazione è avvenuta nel pieno del periodo feriale con la conseguenza che, ad oggi, vi sono pressoché 15 giorni per la presentazione delle offerte: termine, questo, del tutto insufficiente rispetto a una procedura di gara così articolata e complessa.</p>	<p>2) Si conferma che trattasi di mero errore materiale.</p> <p>3) Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.</p> <p>4) Si anticipa in questa sede che la procedura verrà parzialmente modificata, pertanto la scadenza del termine di presentazione delle offerte subirà un nuovo posticipo.</p>

